

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

RG 6606/2008

FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale
pro tempore
Con gli avv.ti Francioso e Sozzi

nei confronti di:

MANGIAROTTI NUCLEAR SPA, in persona del Presidente del
consiglio di Amministrazione
Con gli avv.ti Giunchi e Pietrantonì

DECRETO ex ART. 28 S.L.

Il Giudice del lavoro, dr.ssa Silvia Ravazzoni,
letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti ,
a scioglimento della riserva assunta in data 18.12.2008 ,
osserva:

IN FATTO

1.FIOM CGIL di Milano ha proposto ricorso ex art 28 SL chiedendo di accertare la antisindacalità della condotta della Mangiarotti Nuclear spa (infra Mangiarotti), individuata nella disdetta di tutti gli accordi sottoscritti dalla predetta società e sue danti causa fino alla data del 31.12.2007

Espone il sindacato:

- che la società convenuta, a seguito di trasferimento di azienda, aveva acquisito a far data dal 15.12.2007 lo stabilimento Ansaldo di Milano Viale Sarca,
- che al termine della procedura ex art 47 L 428/90 Mangiarotti, insieme alla società cedente e alle OOSS, aveva sottoscritto l'accordo sindacale in data 13.12.07 (doc 5) con il quale si impegnava a mantenere a tutti i lavoratori ceduti "le medesime condizioni e caratteristiche contrattuali- economiche e normative- in atto sia di carattere individuale che collettivo nonché tutti gli accordi collettivi attualmente in vigore presso Ansaldo Camozzi Energy Special Components spa (cedente)

nonché le anzianità utili per tutti gli istituti legali e contrattuali”;

- che la cessionaria con accordo sottoscritto il 12.12.2007 aveva fatto propri gli impegni assunti tra le OOSS e la cedente , relativi al mantenimento dello stabilimento produttivo di Milano, dei livelli occupazionali, della propria missione produttiva tipica nel settore nucleare, ad assicurare volumi produttivi anche in settori diversi, alla informazione e consultazione sindacale in caso di variazioni significative dell’assetto di controllo della società anche con riferimento alla composizione dei pacchetti azionari

Lamenta FIOM CGIL che ,in violazione dell’impegno negoziale assunto con tali accordi la società convenuta, dopo pochi mesi , con comunicazione 28.8.2007 aveva disdetto tutti gli accordi, ponendo in tal modo in essere una condotta antisindacale.

2.Mangiarotti si è costituita eccependo la insussistenza della condotta antisindacale e sostenendo in diritto che per consolidata interpretazione giurisprudenziale tutti gli accordi sindacali, così come i contratti collettivi, in quanto contratti a tempo indeterminato sono unilateralmente disdettabili,e quindi la disdetta del 28.8.2007 di cui è causa deve ritenersi lecita e che nella fattispecie la disdetta era stata determinata dalla sopravvenuta, inaspettata e inaccettabile entità delle perdite verificatesi al 30.6.2008 nonché di quelle previste per il 30.12.2008.La società imputa dette perdite ai costi di produzione particolarmente elevati e alla produttività particolarmente ridotta

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

I fatti di causa sono pacifici, la società resistente dopo aver sottoscritto con le OOSS e la società cedente , a conclusione della procedura di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art 47 l 428/90, l’accordo in data 12.12.2007 con cui si impegnava a mantenere “le medesime condizioni e caratteristiche contrattuali- economiche e normative- in atto, sia di carattere individuale che collettivo, nonché tutti gli accordi collettivi attualmente in vigore presso Ansaldo Camozzi Energy Special Components spa nonché le anzianità utili per

tutti gli istituti legali e contrattuali", con successiva comunicazione del 28.8.2008 ha dato disdetta " con effetto dall'1.1.2009 di tutti gli accordi sottoscritti da codesta società(...) fino alla data del 31.12.2007".

La resistente afferma la legittimità di tale disdetta e richiama a sostegno del proprio assunto la giurisprudenza della Suprema Corte che con indirizzo unanime ha riconosciuto la facoltà di recesso unilaterale del datore di lavoro dai contratti o accordi collettivi a tempo indeterminato .

Tale principio, certamente da condividere in quanto diretto ad evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio nei contratti o accordi a tempo indeterminato, non è tuttavia applicabile alla fattispecie.

L'accordo sottoscritto tra le parti in data 12.12.2007 non ha infatti natura di accordo di durata ma di accordo gestionale , costituisce cioè lo strumento di gestione di una situazione particolare di transito dell'azienda da una proprietà all'altra. Con tale accordo i problemi che il trasferimento determina per i lavoratori occupati vengono preventivamente contrattati con il sindacato. Si tratta di un accordo con caratteristiche analoghe ai contratti riguardanti la mobilità, le procedure di cassa integrazione , i contratti di solidarietà. Le regole contenute in tale tipo di accordi sono dirette a delimitare l'ambito del potere di lavoro ed hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti stipulanti. (cfr cass sent 11634/2004; sent n 19271/2004; sent n 530/2003).

L'accordo de quo non essendo quindi un contratto di durata non consente il recesso ordinario come causa estintiva normale del rapporto.

Secondo la previsione generale di cui all'art 1372 cc tale accordo potrà essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Nel caso in esame invece Mangiarotti ha indicato quale ragione del recesso non sopravvenute e imprevedibili ragioni che hanno alterato il sinallagma contrattuale , bensì la situazione di perdita economica registrata a bilancio, causata a dire della resistente, dai costi di produzione particolarmente elevati e dalla produttività particolarmente ridotta, circostanze certamente note alla cessionaria fin dal momento dell'acquisto dell'azienda e non sopravvenute.

La disdetta dell'accordo di ingresso configura quindi un atto illegittimo.

Non vi sono poi essere dubbi sul carattere antisindacale della descritta condotta , giacchè l'azienda ponendo nel nulla dopo pochi mesi l'accordo concluso con l'organizzazione sindacale, ha tenuto un comportamento che contrasta oggettivamente con le norme poste dalla legge a tutela del libero esercizio dei diritti sindacali, ha determinato il discredito dell'immagine, del ruolo e della funzione negoziale del sindacato, che aveva ottenuto il consenso dei lavoratori all'accordo di ingresso a fronte dell'impegno aziendale al rispetto delle vigenti condizioni economiche e normative vigenti in azienda.

Il ricorso va quindi accolto, con condanna della società resistente ad annullare la disdetta di tutti gli accordi aziendali di cui alla comunicazione in data 29.8.2008 e a rimuoverne gli effetti dando applicazione a tutti i predetti accordi sindacali anche successivamente alla data del 31.12.2008

Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo

PQM

Il Giudice del Tribunale di Milano , in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso ex art. 28 St. Lav. 300/1970, promosso da:

FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore

nei confronti di

MANGIAROTTI NUCLEAR SPA, in persona del Presidente del consiglio di Amministrazione

Così provvede:

Dichiara antisindacale, il comportamento posto in essere da parte resistente , che ha unilateralmente disdetto tutti gli accordi sottoscritti dalla società fino alla data del 31.12.2007 e ordina alla società resistente di cessare immediatamente dalla condotta illegittima e di rimuoverne gli effetti, continuando a dare applicazione a

tutti gli accordi sindacali anche successivamente alla data del 31.12.2008.

Condanna la società resistente al pagamento, in favore della organizzazione sindacale istante delle spese di lite che liquida in complessivi € 3000,00, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge.

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite.

Milano 19.12.2007

Il Giudice del lavoro
Silvia Ravazzoni